

Oggetto: dipendente G.A.A. Presa d'atto sentenza n 245/2019, depositata in data 16/07/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio, in conformità con la deliberazione del Direttore Generale n. 599/DG del 29/05/2008 e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.201,28 (Bilancio 2019).

Pagina 2 di 6

**IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A
CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 599/DG del 29/05/2008, questa Azienda riconosceva la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità da cui è affetta la dipendente G.A.A., uniformandosi al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso nella seduta n. 462/2007 del 29/11/2007, negando la corresponsione del relativo equo indennizzo, per mancata ascrivibilità a categoria dell'infermità in questione, che risulta N.C. stante il verbale della Commissione Medica di Rieti n. 145/CS del 26/05/2005;
- con ricorso notificato in data 10/05/2018, la dipendente G.A.A. adiva il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentir accertare che l'infermità di che trattasi, riconosciuta dipendente da causa di servizio, giusta deliberazione n. 599/2008, sia ascrivibile alla tabella A/8, annessa al D.P.R. 834/81, con diritto all'equo indennizzo;
- con sentenza n. 245/2019 il Tribunale civile di Rieti, accoglieva il suddetto ricorso riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui sopra, condannando questa Azienda alla corresponsione dell'equo indennizzo;

VISTA la sentenza del Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, n. 245/2019, depositata in data 16/07/2019 che dichiara l'infermità denunciata dalla ricorrente dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B annessa al D.P.R. 834/81 e che la ricorrente ha pertanto diritto all'equo indennizzo;

VISTO il D.P.R. 29/10/2001 n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”;

VISTO il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” emanato a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a garantire il consolidamento dei conti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. 201/2011, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

PRESO ATTO, altresì che, la disposizione di cui al citato art. 6, non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;

RILEVATO che il Giudice, uniformandosi alle conclusioni del C.T.U. e, pertanto, sulla base delle risultanze peritali, accerta e dichiara che l'infermità contratta dalla ricorrente è dipendente da causa di servizio e che ha determinato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla Tabella B,

Oggetto: dipendente G.A.A. Presa d'atto sentenza n 245/2019, depositata in data 16/07/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio, in conformità con la deliberazione del Direttore Generale n. 599/DG del 29/05/2008 e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.201,28 (Bilancio 2019).

Pagina 3 di 6

annessa al D.P.R. 834/81 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo la giurisprudenza, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sent. 13513 del 08/06/2007);

VISTO l'art. 23, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Personale Sanità, 19/04/2004 (che ha sostituito, a titolo di interpretazione autentica l'art. 47, comma 2, del C.C.N.L. Integrativo 20/09/2001), ed in particolare le lettere b) e c), da cui si rileva che:

- L'Azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda stessa;
- se, per effetto di tali assicurazioni, l'indennizzo viene liquidato al dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avviene capitalizzando la rendita stessa;

PRESO ATTO che l'interessata non ha percepito alcun indennizzo dall'INAIL, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso Istituto e pervenuta a mezzo posta certificata, in data 14/02/2020, su richiesta di questa Azienda, per cui non può trovare applicazione il suddetto art. 23, comma 3, lettere b) e c);

CONSIDERATA la nota dell'U.O.S.D. Affari Generali e Legali, prot. n. 41088 del 22/07/2019 riguardante l'opportunità di proposizione appello avverso la sentenza di che trattasi;

RILEVATO che la Direzione Aziendale, con nota PEC in data 23/07/2019 prot. n. 41510, decideva di proporre appello avverso la predetta sentenza del Tribunale civile di Rieti – sezione lavoro – n. 245/2019 e di conferire l'incarico della difesa all'Avv. S.A.N. del Foro di Roma, giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 701 del 01/08/2019;

RILEVATO che, con mail del 13/01/2020, il Responsabile della U.O.S.D. Affari Generali e Legali comunicava che la proposizione dell'appello non sospende gli effetti della sentenza di primo grado;

RITENUTO dover dare esecuzione, alla sentenza n. 245/2019 del Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, depositata in data 16/07/2019, tenendo conto della normativa contrattuale sopra menzionata;

DATO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale della U.O.S.D. Affari Generali e Legali n. 1614 del 31/07/2019, si è proceduto a dare esecuzione alla menzionata sentenza e, per l'effetto a liquidare al procuratore antistatario, Avv. C.F., legale della ricorrente, la somma di euro 4.377,36 per spese legali (Mandato di pagamento n. 2419 del 14/08/2019) e al CTU la somma di euro 353,80

Oggetto: dipendente G.A.A. Presa d'atto sentenza n 245/2019, depositata in data 16/07/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio, in conformità con la deliberazione del Direttore Generale n. 599/DG del 29/05/2008 e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.201,28 (Bilancio 2019).

Pagina 4 di 6

per onorari (Mandato di pagamento n. 3340 del 21/11/2019), stante altresì la comunicazione inoltrata con mail del 25/02/2019 dalla U.O.C. Economico Finanziaria;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** e dare esecuzione alla sentenza n. 245/2019, depositata in data 16/07/2019 dal Tribunale civile di Rieti – Sezione Lavoro, che dichiara l'infermità da cui è affetta la ricorrente, come dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella B annessa al D.P.R. 834/81, e che la ricorrente ha pertanto diritto all'equo indennizzo;
2. **DI CONFERMARE** il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui è affetta la ricorrente, giusta deliberazione n. 599/DG del 29/05/2008, con ascrizione della menomazione complessiva dell'integrità psico fisica alla Tab. B, annessa al D.P.R. 834/81;
3. **DI LIQUIDARE** alla dipendente in oggetto la somma di € 1.201,28 (milleduecentouno/28) quale importo per equo indennizzo, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 28 Legge 23/12/94 n. 724 e art. 1, comma 119 Legge 23/12/1996 n. 662, come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva, pari a € 1.201,28 al conto 202020201 "F.do rischi per contenzioso personale dipendente" del Bilancio 2019;
5. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione all'INPS per i provvedimenti di competenza;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/9/2009 n° 69 e del D.Lgs. 14/3/2013 n° 33

In oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:


Oggetto: dipendente G.A.A. Presa d'atto sentenza n 245/2019, depositata in data 16/07/2019 dal Tribunale civile di Rieti - Sezione Lavoro e, per l'effetto riconoscimento causa di servizio, in conformità con la deliberazione del Direttore Generale n. 599/DG del 29/05/2008 e liquidazione equo indennizzo. Impegno di spesa complessivo € 1.201,28 (Bilancio 2019).

Pagina 5 di 6

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 02 MAR, 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 02 MAR, 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 02 MAR, 2020

Rieti li 02 MAR, 2020

IL FUNZIONARIO

Paolo Favero

DETERMINAZIONE EQUO INDENNIZZO

DIPENDENTE **G.A.A.**

PROFILO: **COLLAB. PROFESS. SANITARIO**

Data di presentazione domanda
Prot. N. _____

Data di presentazione domanda **09/03/2005**
Prot. N. **5773**

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA
26/07/1967

DATA DELL'EVENTO DANNOSO

DATA DELL'EVENTO DANNOSO
24/09/2004

ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO

ETA' DEL DIPENDENTE ALLA DATA DELL'EVENTO DANNOSO
37

STIPENDIO TABELLARE
(alla data di presentazione della domanda di equo indennizzo)
L. -

STIPENDIO TABELLARE (alla data di presentazione della domanda)
€ 20.021,31
L. **38.766.662**

Aumento max 2 volte previsto per la 1^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)
€ -
L. -

Aumento max 2 volte previsto per la 1^a categoria (Art. 22 comma 28 Legge 23/12/94 n. 724)
€ 40.042,62
L. **77.533.324**

TABELLA		CATEGORIA
Vecchia normativa	Nuova normativa	

TABELLA	CATEGORIA
B	

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)

Percentuale max riconoscibile (art. 1 comma 119 L.23/12/96 n. 662)
€ 1.201,28
L. **2.326.000**

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)
Età superiore ad anni... _____
Riduzione: € -

Riduzione per età (art. 49 DPR 686/57)
Età superiore ad anni... _____
Riduzione: € -

TOTALE EQUO INDENNIZZO

€ 1.201,28

L. **2.326.002**

Sentenza Giudice del Lavoro n. 245/2019 pubbl. in data 16/07/2019

L'importo dell'equo indennizzo non è soggetto a ritenute (art. 144 D.P.R. 29/12/1973, n. 1092).
L'importo dell'equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue la pensione privilegiata (Art. 50 D.P.R. 686/57).